



## **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

Governo impugna la legge Aree Idonee della Sardegna **02**

La Regione Siciliana impugna il Testo Unico FER **02**

Aggiornamento del bando Energy Release 2.0 **03**

### **GIURISPRUDENZA**

Il silenzio del Ministero della Cultura nel procedimento VIA **03**

Oneri compensativi idroelettrico **04**

## **AMBIENTE**

### **PARERI**

Importazione di batterie per uso proprio **06**

Rifiuti conglomerati bituminosi **06**

## **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

### **GIURISPRUDENZA**

Subappalto e principio del risultato **07**

Contratti pubblici e beni culturali **07**

Separazione fra offerta tecnica e offerta economica **08**



## LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

### Novità legislative

#### **Governo impugna la legge Aree Idonee della Sardegna**

Lo scorso 28 gennaio, il **Consiglio dei Ministri** ha deliberato l'**impugnazione** della legge regionale della **Sardegna** n. 20/2024, che contiene “Misure Urgenti per l’individuazione di **aree e superfici idonee** e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”. Tale legge regionale si caratterizza per l’aver delineato regime particolarmente restrittivo per la realizzabilità degli impianti a fonti rinnovabili, avendo qualificato la quasi totalità del territorio sardo come non idoneo, con rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica.

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che talune disposizioni della legge che individua le aree idonee e non idonee in Sardegna eccedano rispetto alle **competenze statutarie** e si pongano in contrasto con la normativa statale ed europea rilevante in materia di energia e tutela dei beni culturali e paesaggistici, con conseguente violazione degli art. 117, comma 1, comma 2, lett. m) e s) e comma 3 e l’art. 41 della Costituzione, nonché, i principi di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

#### **La Regione Siciliana impugna il Testo Unico FER**

Con deliberazione n. 27 del 4 febbraio 2025, la Giunta Regionale della Regione Siciliana ha disposto l’autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere **ricorso in via principale** innanzi alla **Corte Costituzionale** per la questione di legittimità del D. Lgs. n. 190/2024, cioè il nuovo decreto che contiene la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, noto come “**Testo Unico FER**”.

Secondo quanto si legge nel testo della deliberazione, il Testo Unico FER, ad avviso della Giunta, conterrebbe delle disposizioni lesive delle prerogative statutarie della Regione Siciliana e dei principi costituzionali, con riferimento alle disposizioni relative all’autorizzazione unica di competenza statale. In particolare, la Giunta ritiene che la valutazione relativa agli impianti off-shore debba ricadere nella competenza regionale, alla luce dell’incidenza di tale

Per ulteriori dettagli:

→ [Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.113](#)

Per saperne di più:

→ [N.027 04.02.2025](#)

2

disciplina sulla materia della pesca.

## **Aggiornamento del bando Energy Release 2.0**

Lo scorso 7 febbraio 2025, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE) ha pubblicato sul proprio sito web un **aggiornamento al bando Energy Release 2.0**. L'Energy Release 2.0 è la misura che ha lo scopo di stimolare la produzione di energia rinnovabile da parte di soggetti energivori. La misura consiste in un meccanismo per cui il GSE anticipa all'energivoro l'energia verde con le relative garanzie d'origine, dopodiché il soggetto energivoro da sé o tramite terzi, dovrà realizzare nuovi impianti FER e restituire al GSE l'energia e il valore delle garanzie d'origine nei successivi 20 anni.

L'aggiornamento del bando ha riguardato tre aspetti. In primo luogo, è stato prorogato il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; a seguito della modifica, il **termine** entro il quale presentare al GSE le manifestazioni di interesse è il **3 marzo 2025**. In secondo luogo, è stato ampliato il perimetro dei soggetti ammissibili: possono partecipare i soggetti iscritti o che abbiano presentato richiesta di inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativi agli anni 2024 e 2025. Da ultimo, è stata incrementata la quantità di energia assegnabile nell'ambito della misura, che passa da 23 TWh a 24 TWh.

Per maggiori dettagli:

→ [Energy Release 2.0](#)

→ [Aggiornamento del](#)

[Bando Energy Release 2.0](#)

## **Giurisprudenza**

### **Il silenzio del Ministero della Cultura nel procedimento VIA**

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 867*

Con la presente sentenza, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del **silenzio** delle amministrazioni all'interno del procedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale** (VIA). In particolare, era stato impugnato il provvedimento di VIA negativo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura. Nel procedimento, la Commissione tecnica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto, a cui, però, erano seguiti i pareri negativi della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza speciale PNRR. La società lamentava la tardività del parere negativo della Soprintendenza con conseguente formazione del silenzio assenso e il mancato deferimento della questione al Consiglio dei Ministri per la composizione del contrasto fra Ministero della Cultura e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in caso di inerzia della Soprintendenza debba applicarsi l'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede il meccanismo per cui l'amministrazione titolare, cioè il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, deve procedere comunque. Di conseguenza, la conclusione negativa del procedimento di VIA, motivata puramente e semplicemente sul diniego del Ministero della Cultura, risulta **illegittima**, dovendosi ritenere che il **parere negativo** di quest'ultimo Ministero debba ritenersi superabile o comunque **non direttamente ostativo**.

### **Oneri compensativi idroelettrico**

*Tar Lombardia Brescia, sez. V, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 83*

La società dante causa della ricorrente e un Comune avevano stipulato una **convenzione** della durata di 30 anni al fine di quantificare gli **oneri compensativi** come ristoro per le esternalità negative generate sul territorio comunale da una centralina idroelettrica. Tale situazione, ormai consolidata, è stata riaperta dalla riforma di cui all'art. 1 comma 953, della legge n. 145/2018, che ha previsto la rinegoziazione degli accordi economici tra gestori ed enti locali. Il Comune aveva dunque presentato un nuovo schema di convenzione, i cui parametri vincolanti sono individuati nell'allegato 2 del DM 10 settembre 2010. La ricorrente non ha firmato tale schema, ritenendo di non essere tenuta al versamento dei nuovi oneri compensativi. Da ciò, è disceso l'atto di accertamento esecutivo di entrate patrimoniali da parte del Comune, impugnato dalla ricorrente, la quale ritiene che gli oneri compensativi siano solo eventuali e subordinati alla dimostrazione di un elevato impatto territoriale, nel caso di specie non dimostrato.

Il Tribunale ha ritenuto che i parametri di cui al DM 10 settembre 2010 hanno lo scopo di tutelare l'interesse alla realizzazione degli impianti FER ma allo stesso tempo **legittimano una compensazione economica** finalizzata a sostenere l'attività dell'amministrazione, per **mitigare l'impatto territoriale**. L'esistenza di un impatto significativo per il territorio era data per presupposta al momento della stipula della convenzione originaria ed effettivamente è da ritenersi elevato, in quanto comporta l'alterazione dello stato dei luoghi. L'impatto territoriale viene misurato a livello comunale, essendo i comuni gli unici enti che possono imporre le misure di ricompensazioni. Per tali ragioni, i costi indicati dal Comune nello schema sono coerenti con il quadro normativo e il rifiuto della ricorrente di pagare gli oneri compensativi appare ingiustificato, seppure l'importo sia stato rimodulato.

Per saperne di più:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

Per maggiori dettagli, si vedano:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)



#### **Importazione di batterie per uso proprio**

*Risposta MASE ad interpello – 16 gennaio 2025, n. 7310*

Confindustria ha presentato istanza di interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di chiarire gli obblighi incombenti in capo all’impresa che importa **batterie per uso esclusivo proprio**, e, nello specifico, per ottenere esplicazioni sulla qualifica di utilizzatore finale o di produttore per l’impresa importatrice e sugli obblighi dell’importatore anche alla luce del quadro normativo europeo.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispondere all’istanza, dopo aver chiarito il quadro normativo vigente, ha affermato che l’utilizzo in proprio delle batterie importate, senza la successiva fornitura a soggetti terzi, configura l’impresa importatrice come **utilizzatore finale**, e il fornitore estero come produttore, nell’ambito della disciplina di cui al D. Lgs. n.188/2008. Inoltre, è chiarito che l’impresa importatrice, in quanto semplice utilizzatore finale, non è tenuta all’accertamento delle disposizioni del menzionato D.Lgs. n. 188/2008 da parte del proprio fornitore e non è tenuta ad accertare la sua iscrizione al registro nazionale pile e accumulatori. Da ultimo, il Ministero ha spiegato che l’impresa che importa batterie da Stati extra-UE per uso proprio, in virtù della menzionata qualifica di utilizzatore finale, è esclusa dagli obblighi relativi alla messa in servizio e alla messa a disposizione sul mercato che il Regolamento UE 2023/1542 prevede per gli operatori economici.

#### **Rifiuti conglomerati bituminosi**

*Risposta MASE ad interpello – 3 febbraio 2025, n. 19419*

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto ad un interpello presentato dal Confindustria relativo all’applicazione del DM n. 69/2018, sulla cessazione della qualifica di rifiuto di **conglomerato bituminoso** ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006, chiedendo, in particolare, se fosse possibile sommare le quantità massime di diverse tipologie di rifiuti per lo svolgimento di una singola attività di recupero.

La risposta del Ministero è stata di segno negativo. Infatti, alla luce del quadro normativo, la somma delle quantità massime di rifiuti non appare possibile,

Per maggiori informazioni:

→ [Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica](#)  
- [Risposta](#)

alla luce del fatto che la cessazione della qualificazione di rifiuto bituminoso avviene a seguito di una serie di attività di recupero di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e, nello specifico, tali attività di recupero sono elencate al DM 5 febbraio 1998, comprensivo delle indicazioni relative alle quantità massime impiegabili di rifiuti non pericolosi in relazione alle attività di recupero. Per i rifiuti relativi al conglomerato bituminoso, sono previsti dei limiti, i quali non possono essere superati per sommatoria.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Riscontro interpello confindustria conglomerato bituminoso](#)



## LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

### Giurisprudenza

#### **Subappalto e principio del risultato**

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 28 gennaio 2025, n. 648*

La sentenza in oggetto ha affrontato il tema del **subappalto**, ricostruendone la definizione sia alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, sia dell'intero complesso normativo nel quale tale istituto si inserisce.

L'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore **affida a terzi l'esecuzione** di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ha natura di subappalto qualsiasi contratto che richiede l'impiego di manodopera, se di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni che esegue.

Tenuto conto di tali caratteristiche di tale contratto, anche se in un documento quale il DGUE non è indicata l'intenzione di ricorrere al subappalto, il **principio del risultato**, quale parametro interpretativo fondamentale del D. Lgs. n. 36/2023, impone di valorizzare l'**effettiva volontà** dell'operatore economico, desumibile dagli atti di gara nel loro complesso. Nell'interpretazione della volontà dell'operatore, occorre privilegiare soluzioni conformi al raggiungimento degli obiettivi, più che a modelli di astratta conformità al paradigma normativo.

Per maggiori informazioni:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

#### **Contratti pubblici e beni culturali**

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 875*

La presente sentenza ha analizzato le specificità relative all'affidamento di appalti pubblici che coinvolgono **beni culturali** tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Infatti, posto che i beni culturali impongono delle necessità di tutela particolari, in tale ambito è giustificata una **compressione del principio di concorrenzialità**, essendo ammissibile la qualificazione in proprio e vietato il cumulo alla rinfusa.

Si prevede che per l'operatore economico debba essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica idonea ad assicurare una tutela adeguata al bene culturale oggetto dell'intervento, al fine di evitare che soggetti non qualificati intervengano su di essi. In particolare, è legittimo che il disciplinare specifici che in caso di partecipazione di consorzi di società cooperative, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti direttamente dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione. I requisiti, dunque, devono essere posseduti in proprio.

Pertanto, qualora siano coinvolti beni culturali, l'amministrazione può autovincolarsi, ponendo delle regole limitative all'accesso alla gara a quei soli concorrenti che presentano le caratteristiche idonee al trattamento di un bene culturale tutelato.

### **Separazione fra offerta tecnica e offerta economica**

*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 6 febbraio 2025, n. 919*

Con la presente sentenza, è stato preso in esame il rapporto fra **offerta tecnica** e **offerta economica**, analizzando le forme e i limiti della loro **separazione**. Infatti, i giudici di Palazzo Spada hanno enucleato nel dettaglio le modalità della separazione fra le due differenti offerte.

Il Collegio ha chiarito che tale separazione si esplica in tre regole distinte e compresenti. In primo luogo, la componente tecnica dell'offerta e la componente economica dell'offerta devono essere inserite in **buste separate** e adeguatamente sigillate, per evitare ogni possibile commistione. In secondo luogo, i concorrenti non possono inserire elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica. Da ultimo, prima deve essere valutata l'offerta tecnica, e a seguire deve essere aperta la busta contenente l'offerta economica.

Tuttavia, una limitazione a tale separazione è prevista dalla giurisprudenza, che prevede che possono essere inseriti nell'offerta tecnica voci che recano una connotazione anche economica o elementi tecnici declinabili in

Per saperne di più:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)

termini economici, se rappresentano soluzioni realizzative. Tali indicazioni sono ammesse, purché non consentano di ricostruire l'offerta economica complessiva e non venga anticipato il prezzo offerto.

Per ulteriori dettagli, si veda:

→ [Portali giustizia amministrativa](#)